



COMUNE DI PONTINIA
PROVINCIA DI LATINA

REVISORE UNICO

VERBALE N.44

L'anno 2024, il giorno 30, del mese di gennaio, il Revisore Unico Dott. Daniele Turco Liveri è virtualmente presente presso la sede municipale del Comune di Pontinia (LT) per rilasciare il parere in merito alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n.13 del 30/01/2024 avente ad oggetto: *“Approvazione PIAO 2024-2026 (Piano integrato di attività e organizzazione) e relativi allegati”* ricevuta mediante PEC in data 30/01/2024 con nota prot. n.3081.

Il Revisore unico,

esaminata la proposta di delibera in oggetto avente ad oggetto la programmazione del fabbisogno di personale e il piano delle azioni positive che confluiranno nella relativa Sezione 3.3 del PIAO 2024-2026, quest'ultimo in via di approvazione nel termine di 30 giorni dal bilancio di previsione;

visto l'articolo 239 c. 1 lettera b) n. 1) del D. Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che l'organo di revisione esprima parere in ordine agli strumenti di programmazione economico finanziaria;

visto l'articolo 91 del D. Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che *“Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”*;

visto l'articolo 19 comma 8 della legge n. 448 del 28/12/2001 il quale prevede che l'organo di revisione accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'articolo 39 della legge n. 449/1997;

visto l'art. 14-bis, c. 1, lett. a) e b), D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26, ai fini del calcolo della spesa potenziale massima ricalcolata per effetto delle nuove assunzioni;

visto il D.M. 17 marzo 2020, applicativo dell'art. 33, D.L. n. 34/2019, che permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dalla normativa previgente;

visto l'art. 57, c. 3-septies, D.L. 14 agosto 2020, n.104;

vista la Delibera di Consiglio comunale n.58 del 19/12/2023 avente ad oggetto *“Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2024-2026. Discussione e conseguente deliberazione (Art. 170, comma 1, D. Lgs. 267/2000)”*.

vista la delibera di Consiglio Comunale n.61 del 28/12/2023 avente ad oggetto “*Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024/2026 (art. 151 D. Lgs n. 267/2000 e art. 10 D. Lgs. n. 118/2011)*”

visto l'articolo 1, commi 557 (562) e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno “*assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratiche-amministrative*”. A decorrere dal 2014 il tetto della spesa di personale è rappresentato dalla spesa media 2011-2013 (comma 557-quater, introdotto dall'art. 3, comma 5-bis, del DL 90/2014) (comma 562, spesa media 2008);

visto la delibera di Giunta Comunale n.216 del 22/11/2023 avente ad oggetto “*Fabbisogno Personale 2023-2025*”;

vista la delibera di Giunta n.66 del 20/04/2023 avente ad oggetto “*Recepimento del Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro. –Integrazione della precedente Deliberazione Di Giunta Comunale n. 27 del 23/02/2023. Atto Di Indirizzo*”;

visto il CCNL del 16 novembre 2022 il quale ha stabilito:

- i. in applicazione dell'art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del D.Lgs.n.165/2001, al fine di tener conto dell'esperienza e della professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e, comunque, entro il termine del 31 dicembre 2025, la progressione tra le aree può aver luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella allegata Tabella C di Corrispondenza;
- ii. le progressioni di cui al comma 6, ivi comprese quelle di cui all'art. 93 e art. 107, sono finanziate anche mediante l'utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell'art.1, comma 612, della L. n. 234 del 30.12.2021 (Legge di Bilancio 2022), in misura non superiore allo 0,55% del m.s. dell'anno 2018, relativo al personale destinatario del presente CCNL.

visto il Decreto Ministro dell'Interno 18 novembre 2020 di individuazione dei rapporti medi dipendenti-popolazione, validi per gli enti in condizioni di dissesto che prevede per i Comuni con fascia demografica da 10.000 a 19.999 un rapporto medio dipendenti - popolazione di 1/166;

dato atto che il Comune di Pontinia, alla data del 01/12/2024, aveva un numero di abitanti pari a 15.055 e presentava un numero di dipendenti in servizio pari a 46 con un rapporto pari a 1/327;

viste le capacità assunzionali dell'Ente a tempo indeterminato, così come riportate nella Sezione 3.3 dell'allegato alla proposta deliberativa in oggetto, che qui si intendono integralmente trascritte;

visto che vengono rispettati gli ulteriori vincoli per le assunzioni di personale a tempo determinato ex art. 9 c. 28 D.L. 78/2010 che dispone che le limitazioni in materia di assunzioni per il lavoro flessibile non si applicano agli Enti Locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 (o 562) dell'art. 1 della Legge 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009;

visto che è rispettato il vincolo numerico per il personale a tempo determinato e somministrato, come

previsto art. 54 c.3 del CCNL 12 febbraio 2018, nella misura massima di un'unità (per gli enti fino a 5 dipendenti) oppure (per gli enti a partire da 6 dipendenti) nella misura massima del 20% del totale dei dipendenti a tempo indeterminato;

vista la delibera di Giunta Comunale n.216 del 23/11/2023 avente ad oggetto "*Fabbisogno Personale 2023-2025*" si dava atto che la spesa di personale al 31/10/2023 era pari ad € 1.737.139,61 e che le mensilità di novembre e dicembre nonché la tredicesima avrebbero determinato una ulteriore spesa di € 440.478,08 per un importo complessivo di € 2.177.617,69;

considerato che a seguito dell'adozione della deliberazione di Giunta comunale n.216 del 23/11/2023, sono intervenute due cessazioni che per la loro natura giuridica, una per dimissione volontarie del dipendente e l'altra per trasferimento per mobilità, non hanno determinato la conservazione del posto ai sensi dell'art. 20, comma 10, del Ccnl 21.5.2018. Infatti, a decorrere dal 30 novembre 2023 è cessato un dipendente appartenente all'area degli istruttori che determina nell'anno 2024 un risparmio di spesa di personale pari ad € 33.261,63, mentre alla data del 1/12/2023 è cessato un altro dipendente appartenente alla medesima area che, per anzianità di servizio, determina nell'anno 2024 un risparmio di spesa di € 34.865,88 per un totale complessivo di € 68.127,51. Appare evidente che alla sostenibilità residua di € 15.224,26 deve essere aggiunta la cifra derivante dalle cessazioni sopra riportate; pertanto, l'attuale sostenibilità finanziaria dell'Ente è pari ad € 83.351,77.

vista la delibera di Giunta n.239 del 22/12/2023 avente ad oggetto "*Autorizzazione della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del ccdi anno 2023 del personale non dirigente*";

verificato che questo Comune:

- non si trova in condizioni di dissesto finanziario ex artt. 244 e seguenti del D. Lgs. 267/2000;
- non si trova in condizioni di tendenziale squilibrio finanziario, ai sensi e per gli effetti degli artt. 228 e 242 del D. Lgs. 267/2000;
- ha rispettato i limiti di spesa di cui all'art. 1, comma 557 della Legge 27.12.2006, n. 296, così come modificato ed integrato con l'introduzione del comma 557-quater dall'art. 3 comma 5-bis del D.L. n. 90 del 24/06/2014, convertito in legge n. 114 dell'11/08/2014;
- non risulta inadempiente all'obbligo della certificazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2;
- non ha scoperture al fine delle assunzioni delle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999;
- ha redatto il Piano delle Azioni Positive in materia di pari opportunità (art. 48 comma 1 d.lgs. 198/2006) come risulta dall'apposita Sezione del P.I.A.O.;
- ha redatto il Piano delle Performance, di cui all'art.10 L.150/2009, come risulta dall'apposita Sezione del P.I.A.O.;
- risulta essere adempiente con la BDAP Bilanci e MOP;
- rispetta i limiti di legge, così come dimostrato nelle tabelle all'interno della Sezione 3.3. del PIAO allegato alla proposta deliberativa in oggetto ed in particolare:

- sono previste n.2 assunzioni a tempo indeterminato nel rispetto dei vincoli assunzionali sopra citati attualmente vigenti;
 - non sono previste assunzioni a tempo determinato;
- rispetta le capacità assunzionali a tempo indeterminato in base a quanto previsto dall'art. 33 del DL 34/2019 rispetto al valore soglia calcolato con le percentuali per fasce demografiche (v. DPCM 17 marzo 2020) sulla media delle entrate correnti accertate negli ultimi tre esercizi chiusi (al netto del FCDE del bilancio di previsione), come di seguito meglio specificato;

visto l'art. 33 c. 2 del D.L. 34/2019 che dispone: "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione";

verificata l'applicazione delle disposizioni del Decreto attuativo dell'art. 33 c. 2 del decreto-legge n.34 del 30 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla legge n.58 del 28 giugno 2019, ovvero del D.P.C.M. 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" (GU n.108 del 27-4-2020), come segue:

- fascia demografica dell'Ente "F" comuni da 10.000 a 59.999 abitanti = 15.046;
- valore soglia del rapporto della spesa del personale rispetto alle entrate correnti Tabella 1 del DPCM = 27,0%;
- valore soglia del rapporto della spesa del personale rispetto alle entrate correnti Tabella 3 del DPCM = 31,0%;
- spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato = €1.667.882,50;
- media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione dell'ultima annualità considerata = €9.632.827,08;
- valore soglia risultante per l'Ente = 27%;
- percentuale massima annuale di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per il Comune che si colloca al di sotto del predetto valore soglia = 21%;

preso atto che la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del citato DPCM del 17.03.2020 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1 c. 557-quater (o 562) della L. 27 dicembre 2006 n. 296;

vista la Sezione 3.3 del P.I.A.O. nella quale vengono evidenziate le modalità di calcolo della spesa di personale, relativa alle assunzioni previste quale piano del fabbisogno del personale 2023-2025, rispetto agli equilibri di bilancio;

visto il parere di regolarità tecnica favorevole, rilasciato in data 30/01/2024 dal Responsabile del Settore I – Affari Generali, dott.ssa Falso Daniela;

visto il parere contabile favorevole, rilasciato in data 30/01/2024 dal Responsabile del Settore Ragioneria dott.ssa Francesca Barbati;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

cui alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n.13 del 30/01/2024 avente ad oggetto:
“*Approvazione PLAO 2024-2026 (Piano integrato di attività e organizzazione) e relativi allegati*”.

Pontinia, 30 gennaio 2024.


REVISORE UNICO
Dott. Daniele Tarco Liveri

COLLETTA DA UNIVERSITÀ
Protocollo Arrivo N. 3152/2024 del 30-01-2024
Doc. Principale - Class. 2.11 - Copia Documento